

## ***I 70 anni del voto alle donne***

*di Antonietta Carestia*

1. Il 10 marzo 1946 per la prima volta le donne si recarono alle urne per le elezioni amministrative che si svolsero in 5.722 Comuni, in più tornate elettorali, dal 10 marzo al 7 aprile.

La partecipazione dei cittadini al voto fu molto alta, con 8.441.537 donne e 7.862.743 uomini, pari rispettivamente ad una percentuale dell'81,7 e dell'83 %; 2.000 circa furono le candidate elette ai consigli comunali, dieci le sindache, di recente ricordate con una cerimonia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale sono state consegnate targhe celebrative ai rappresentanti di quei dieci piccoli Comuni che hanno contribuito a scrivere una pagina della Storia.

Fu un evento straordinario per tutti, perché segnò il ritorno alle libertà democratiche dopo un ventennio di regime fascista, ma per le donne fu una data storica, perché finalmente si voltava pagina, ponendosi fine alla loro lunga esclusione dalla partecipazione alla politica amministrativa del Paese.

Un evento che fu seguito a breve dal voto del 2 giugno 1946, con il quale le donne per la prima volta poterono esercitare i loro diritti politici, votando sia per il referendum istituzionale che per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Ancora una volta la partecipazione delle donne fu altissima (89 % , molto vicina alla percentuale dell'89,2 % degli uomini) ; la scelta repubblicana apparteneva anche alle donne e le 21 deputate elette all'Assemblea Costituente su un numero complessivo di 556 costituenti, pur costituendo una percentuale esigua ( 3,7 %), rappresentavano la fine di una incomprensibile esclusione.

2. Era una vittoria che affondava le sue radici lontano nel tempo, nelle dure e appassionante battaglie condotte dalle donne e dai movimenti emancipazionisti che hanno attraversato la fine dell'800 e gli inizi del '900, con scenari e accenti diversi, ma con esiti sempre negativi, nonostante alcune aperture rivelatesi poi illusorie.

Le numerose iniziative e le petizioni per l'estensione del diritto di voto alle donne, da ultimo la petizione presentata nel 1906 da Anna Maria Mozzoni che da tempo denunciava le *"condizioni di esclusione, di minorità e di assenza"* delle donne dalla vita politica, rivendicando il diritto di voto come *"diritto umano"*, avevano acceso il dibattito politico, facendo registrare alla Camera, proprio in sede di esame della petizione, nella seduta del 25 febbraio 1907, un'ampia convergenza sulle posizioni più avanzate espresse dall'on. Luigi Luzzatti, il quale riteneva ormai maturo il voto amministrativo alle donne e sollecitava il Governo ad affrontare con sollecitudine anche l'altra questione del voto politico.

L'esito del dibattito, anche sulla spinta dell'allora Presidente del Consiglio on. Giovanni Giolitti che aveva dimostrato una qualche apertura sul tema, portò alla costituzione di una Commissione di studio che concluse i lavori dopo circa quattro anni in termini di non opportunità di estensione del voto, sia politico che amministrativo, in considerazione della scarsa autonomia delle donne, le quali avrebbero votato secondo le indicazioni dei mariti e in tal modo si sarebbero raddoppiati i voti di sinistra e quelli clericali.

Tali conclusioni tradivano le aspettative di molte donne ma anche di non pochi uomini che ritenevano non più procrastinabile l'estensione del voto alle donne. Proprio nel corso del dibattito sulla petizione di Anna Maria Mozzoni l'on. Roberto Mirabelli aveva preso la parola, ponendo a tutti un forte interrogativo:

*"Dobbiamo domandarci .....qual è la legge che determina l'eccezione della donna per l'elettorato politico? Non c'è. E se non c'è una legge che determina tale eccezione, come c'è per l'elettorato amministrativo, va d'incanto che alla donna non dovrebbe essere*

*interdetto, col dispotismo di una interpretazione arbitraria, il godimento dell'elettorato politico".*

3. Negli stessi termini , con la nota sentenza 25 luglio 1906 si era espressa la Corte di appello di Ancona, la quale aveva ritenuto infondato l'appello del Procuratore del Re presso il Tribunale di Ancona avverso la deliberazione della Commissione elettorale che aveva ordinato la iscrizione nelle liste elettorali di dieci maestre elementari, a tanto sospinte da un proclama con invito alla mobilitazione rivolto alle donne da Maria Montessori.

Relatore ed estensore fu il Presidente della Corte, Ludovico Mortara, che, richiamando il principio espresso nell'art. 24 dello Statuto, secondo il quale *"tutti i regnicoli sono uguali dinanzi alla legge e tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge"*, e sulla premessa che le donne godevano dei diritti fondamentali riconosciuti dallo Statuto senza distinzione di sesso , perveniva alla conclusione *che il diritto elettorale era un diritto politico che spettava a tutti i regnicoli*, in difetto di espressa eccezione , non potendosi far discendere dal silenzio della legge alcuna interdizione, *"secondo la regola della buona ermeneutica"* ; aggiungeva che quando il legislatore aveva inteso escludere le donne dal diritto elettorale lo aveva espressamente sancito, come nel caso dell'interdizione dal voto amministrativo contenuta nell'art. 26 delle legge comunale e provinciale n. 2248/1865 , previsione mantenuta nei testi successivi e da ultimo nell'art. 22 del nuovo Testo Unico approvato con r.d. 1898/164 ( tale disposizione includeva le donne tra i cittadini *"non elettori né eleggibili"* , insieme agli analfabeti, agli interdetti o inabilitati , ai condannati).

Ma la Cassazione con sentenza 4 – 15 dicembre 1906 annullò la decisione e rinviò la causa per nuovo esame alla Corte di appello di Roma , affermando che il diritto di elettorato delle donne trovava un ostacolo proprio in quelle *"eccezioni determinate dalla legge"* di cui parlava l'art. 24 dello Statuto, tali dovendosi intendere non solo

quelle formulate espressamente dalla legge, ma anche quelle che “risultano dalle regole fondamentali e dallo spirito informatore di tutta la legislazione in materia di pubblico diritto”, sicché era necessario uno specifico intervento legislativo per rimuovere tale ostacolo.

Una costruzione priva di reale consistenza giuridica che esprimeva una posizione culturale fortemente conservatrice e che fu a lungo vincente; con r.d. 1912, n. 665, venne infatti riconosciuto il suffragio “universale” ai cittadini maschi di anni trenta ovvero di età compresa tra i 21 e i 30 anni che avessero conseguito la licenza elementare inferiore o avessero compiuto il servizio militare, rinviandosi ancora una volta la discussione sull’introduzione del suffragio femminile.

Il sostanziale superamento del requisito dell’alfabetizzazione rendeva straordinariamente attuale la graffiante risposta data da Ada Negri nel corso di una indagine conoscitiva indetta nel 1903 dall’Unione Femminile Nazionale; in ordine alle ragioni del parere favorevole espresso sulla estensione del voto alle donne, Ada Negri si limitò a fare la seguente considerazione: “*se può votare il mio portinaio non so perché non debba andarci anch’io*”.

Il muro sembrava invalicabile, nonostante da più parti si ritenesse ormai matura una scelta diversa; di fatto, la nuova legge comunale e provinciale 1913, n. 640, ribadirà all’art. 24: “*Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge*”.

Neppure con la legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna si riuscì a dare una risposta alla questione, pur prevedendosi l’abolizione dell’autorizzazione maritale ed il libero esercizio di tutte le professioni, nonché l’accesso a tutti gli impieghi pubblici, ma con alcune significative limitazioni che il successivo regolamento di attuazione del 4 gennaio 1920/39 renderà particolarmente ampie, includendo nel divieto non solo l’accesso alle magistrature, ai corpi militari, alla carriera diplomatica e consolare ed a quella prefettizia, ma anche agli impieghi di cancelleria e segreteria presso dette magistrature, alle funzioni di ufficiale

giudiziario e ad altri impieghi non propriamente riconducibili alla previsione normativa.

L'ultimo serio tentativo di animare la democrazia liberale in forte crisi fu la proposta di legge Martini - Gasparotto (C. 1242-1919 e C. 321-1920) che prevedeva il diritto di elettorato politico ed amministrativo per tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di sesso; ma si trattò di una breve illusione, perché la proposta, approvata alla Camera con un alto numero di voti, non fu mai portata all'esame del Senato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Solo con la legge del 1925, n. 2125, fu disposta l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative delle donne dell'età di 25 anni che si trovavano in una delle condizioni previste dall'art. 1 (doveva trattarsi cioè di donne decorate con medaglie al valore militare o civile, vedove o madri di caduti, esercenti la patria potestà, in possesso di licenza elementare o soggette al pagamento di contribuzioni erariali dirette o di tasse comunali per un importo complessivo di 100 lire); fu espressamente esclusa la eleggibilità delle donne agli uffici di sindaco, assessore, presidente dell'amministrazione provinciale, deputato provinciale e ad altri uffici di responsabilità.

Con toni certamente enfatici, ma con un'articolata ricostruzione storica delle tante proposte di legge presentate al Parlamento, il Relatore di maggioranza sottolineava che per le donne di alcune Regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana) si trattava di restituire un diritto già loro riconosciuto dagli Stati preunitari; che effettivamente la questione del voto alle donne non aveva coinvolto in Italia le grandi masse femminili, ma *“se si tratta di un diritto basta che lo domandi un solo cittadino perché Governo e Parlamento non possano rifiutarlo”*; che la partecipazione delle donne alle lavorazioni di guerra era stata alta (oltre il 20 % del totale degli addetti) e che in tutte le professioni e nelle attività produttive le donne erano presenti con un alto contributo alla crescita culturale ed economica del Paese, elementi questi che dovevano indurre a ritenere che *“dopo un lungo indugio il momento opportuno era apparso sul quadrante della vita nazionale”* (Atti S. 188, Legislatura . XXVII- 1° Sessione 1924-25).

4. Tale faticosa conquista non riuscì a resistere all'onda lunga del fascismo; di lì a breve con due successivi interventi legislativi (1926/n. 237 e 1926/1910) le amministrazioni locali vennero affidate in tutti i Comuni ad un podestà, di nomina regia, con i poteri prima spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta, impedendosi così la tenuta di consultazioni elettorali amministrative.

Passarono circa venti anni prima di giungere a quel festoso mattino di marzo del 1946 che segnò per gli uomini "un ritorno" al voto democratico e per tutte le donne un appuntamento troppo a lungo rinviato; una festa che ebbe a ripetersi il 2 giugno per un voto di radicale cambiamento della Storia, di cui le donne compresero l'importanza, accorrendo ancora più numerose alle urne. Le cronache e le fotografie d'epoca ci parlano delle lunghe file di donne, con l'abito nuovo della festa, emozionante per l'evento, visibilmente contente di non essere più invisibili e con la voglia di partecipare.

Tutto era avvenuto in tempi brevi e in modo convulso.

Con decreto legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 23, era stato esteso il diritto di voto alle donne di anni 21, senza tuttavia alcuna previsione del diritto di elettorato passivo; il successivo d.l.l. del 7 gennaio 1946, n. 1, con il quale veniva disposta la "Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva", agli artt. 11 e 12 disciplinava invece l'elettorato attivo e passivo, richiedendo a tal fine l'iscrizione nelle liste elettorali e per quello passivo anche il saper leggere e scrivere.

Per porre riparo a quella che fu considerata una "dimenticanza" del legislatore del 1945, con d.l.l. n. 74 del 10 marzo 1946, contenente "Norme per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente", fu prevista espressamente all'art. 7 la eleggibilità dei cittadini e delle cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, avessero compiuto i 25 anni di età, mentre per l'elettorato attivo restava ferma l'età di 21 anni con riferimento alla data del 31 dicembre 1945.

Il ristretto numero delle deputate che furono elette certamente non ripagava le donne delle tante battaglie fatte, della privazione

così lunga di diritti fondamentali , del contributo dato alla vita civile, economica e culturale del Paese; ma le 21 “madri costituenti” , di cui cinque ( *Nilde Jotti, Lina Merlin, Teresa Noce, Maria Federici e Ottavia Penna*) entrarono a far parte della Commissione dei 75 incaricata di elaborare il progetto da sottoporre all’Assemblea , furono comunque una presenza importante e forse determinante nella formulazione di alcuni articoli.

L’uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e l’attribuzione alla Repubblica del compito di rimuovere gli ostacoli alla sua concreta realizzazione, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia, la parità e la tutela della donna lavoratrice sono principi poi solennemente proclamati negli artt. 3, 29 e 37 della Costituzione per i quali dobbiamo essere largamente tributari alla posizione lucida e illuminata sostenuta con forza dalle deputate, nelle sottocommissioni e poi nell’Adunanza plenaria della Commissione, on. Jotti e Federici, cui si aggiunse l’on. Angela Gotelli, subentrata dal 6 febbraio 1947 ad un deputato dimissionario.

Diverso fu l’esito della battaglia per la parità di accesso a tutti gli uffici pubblici e alle cariche elettive ( il futuro art. 51), ed in particolare per l’accesso delle donne in magistratura.

Il testo originariamente formulato dalla sottocommissione - che prevedeva l’assoluta parità - fu infatti modificato dal Comitato di coordinamento (dal quale rimasero escluse le donne) , nel senso che ancora una volta si rimetteva al legislatore ordinario la indicazione dei “casi” in cui le donne potevano esercitare le funzioni giurisdizionali. Tale emendamento resistette alle forti critiche mosse dalla on. Federici, ribadite e rese più aspre dalle on. Jotti e Gotelli, che , in risposta alla singolare ed incredibile proposta di escludere le donne “dai più alti gradi della giurisdizione” avanzata dall’on. Giovanni Leone, fecero rilevare che l’unico criterio che poteva essere accettato dalle donne e dalla “*coscienza nazionale*” era quello del merito; la modifica sostanzialmente passò poi nel testo definitivamente

approvato dall'Assemblea per resistere lungamente, fino alla nota sentenza n. 33 /1960 della Corte costituzionale.

5. Alcune considerazioni si impongono a chiusura di questo cammino a ritroso del voto alle donne.

Nella costruzione dello Stato moderno, di derivazione illuminista, il patto sociale fu stretto tra “uomini”, secondo un pensiero ed un modello maschile inclusivo del genere femminile, in tal modo reso invisibile e privato di voce autonoma; fu quindi straordinaria e innovatrice la visione dei primi movimenti emancipazionisti, quella cioè di far uscire le donne dalle nebbie della invisibilità ed assicurare la loro presenza nella vita politica del Paese come necessaria modalità di funzionamento democratico delle istituzioni.

Il primo obiettivo fu pienamente raggiunto con la estensione del voto alle donne, che in tal modo parteciparono alle prime elezioni amministrative e politiche del dopoguerra, contribuendo alla nascita della Repubblica e alla scrittura della Costituzione; quanto alla presenza delle donne nelle istituzioni, quella “assenza” a lungo denunciata lasciò il posto ad una “scarsa presenza” che ha caratterizzato tutta la vita della Repubblica, mostrando solo di recente l'avvio di un processo di superamento, graduale e ancora troppo lento.

6. I dati statistici elaborati dal Servizio Studi della Camera mostrano che a decorrere dalla prima legislatura (1948), in cui la percentuale delle donne elette alla Camera era del 7,1% e al Senato dell'1,2%, la linea tendenziale di crescita si è mantenuta molto bassa per lungo tempo, anzi con una inversione di tendenza in alcune tornate elettorali, sia pure di entità non significativa; nel 2006, con la XIV legislatura, la percentuale di donne elette è salita al 17,1% e al 13,3%, per fare un balzo in avanti nelle elezioni del 2008 (21% e 17,92%) e per salire ancora nelle ultime elezioni del 2013, passando al 31,4% e al 28,8%.

Quest'ultimo dato è stato salutato con una certa enfasi dalla

stampa, che non ha mancato di sottolineare che il dato del 30 % circa in Parlamento si accompagna alla elezione - per la terza volta nella storia repubblicana - di una donna alla Presidenza della Camera e alla nomina di ben otto donne alla carica di ministro (pari al 50 % del totale), numero che si è poi ridotto a cinque per le dimissioni di tre ministre; per alcuni, quasi un preannuncio della imminente dirittura di arrivo del lungo percorso intrapreso dalle donne 70 anni fa.

Ma trattasi di una lettura molto parziale di questi dati, che non tiene conto del complessivo quadro di realtà e degli ostacoli che rendono ancora oggi difficile il cammino delle donne nelle istituzioni.

Il numero delle donne sottosegretario è di fatto sensibilmente inferiore a quello degli uomini (11 su 47) e due sole Commissioni sia alla Camera che al Senato sono presiedute da donne; resta ancora molto basso il numero di donne elette nei consigli regionali, che va da un sola donna su 30 consiglieri in Calabria alle 17 donne su 49 consiglieri in Emilia Romagna, mentre la composizione del consiglio regionale della Basilicata è tutta al maschile; solo in 2 regioni su 20 (Umbria e Friuli Venezia Giulia) una donna riveste la carica di Presidente. Non molto diversa è la situazione nei consigli comunali, nei quali la presenza femminile è pari mediamente al 23,7 % nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, mentre la percentuale delle donne sindaco in tutti i Comuni (n. 1111) è pari al 13,89 % (*dati Ancitel 2016*).

E' un quadro che evidenzia una percezione sociale di "minorità" delle donne nelle competizioni elettorali ed una successiva segregazione verticale che le tiene lontano dagli incarichi di responsabilità e dai luoghi del potere decisionale.

L'ultimo rapporto *dell' EIGE - European Institute for Gender Equality*, pubblicato nel 2015, pur confermando i miglioramenti dell'Italia nella sfera del "potere, sia politico che economico, con un aumento di 13 punti, ha tuttavia rilevato che proprio con riferimento a tale campo di indagine l'Italia si trova ad *affrontare*

*ancora le sfide principali, con una sottorappresentanza significativa delle donne nelle posizioni decisionali, essendo rimasta molto indietro rispetto alla media dell'UE (28).*

Il rapporto individua le cause di questo squilibrio in fattori diversi, culturali ed economici, che interagiscono tra loro, ostacolando la partecipazione delle donne alla vita politica ; sottolinea nelle conclusioni che i sistemi elettorali, le politiche interne e le pratiche dei partiti politici possono ostacolare ovvero facilitare la rappresentanza di genere nelle istituzioni e che lo strumento delle quote - nei Paesi in cui è stato applicato, soprattutto se su base volontaria - ha portato ad un incremento delle donne nei luoghi istituzionali della politica.

7. Al grave deficit di rappresentanza delle donne nelle istituzioni si è data una prima risposta con la modifica dell'art. 51 Cost., aggiungendo al primo comma il periodo :*“A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”* ( legge cost. 2003, n. 1), dopo che già nel 2001 era stato modificato l'art.117, introducendo il settimo comma secondo il quale *“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”* (legge cost. 2001, n.3).

Dopo tali modifiche, la Corte costituzionale - che nel 1995 aveva ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 51 qualsiasi previsione di quote di genere in materia elettorale ( 1995/422) - con la sentenza n. 4 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale della Regione Campania 2009/4 che prevede la possibilità di una seconda preferenza, imponendo in tal caso la scelta di un candidato della stessa lista ma di sesso diverso, regola ritenuta non idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare la composizione della rappresentanza consiliare.

Proprio al criterio della preferenza di genere è ispirata la legge 2014, n. 65, sulle elezioni del Parlamento europeo che - oltre a

dettare regole transitorie - prevede che, a far data dal 2019, nella composizione delle liste i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, che i primi due candidati devono essere di sesso diverso e che se l'elettore esprime più preferenze, consentite fino ad un massimo di tre, queste devono essere di genere diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza.

Nelle ultime elezioni del 2014, svoltesi secondo la disciplina transitoria che pure prevedeva l'annullamento solo della terza preferenza, le deputate elette hanno raggiunto la percentuale del 40 %, superando la Germania (36 %) e avvicinandosi alla Francia (42 %).

A livello regionale, la legge della Campania ha aperto la strada a numerosi interventi legislativi tra loro diversi, sicché opportunamente il legislatore è di recente intervenuto con la legge 2016, n. 20, fissando i principi fondamentali da osservare in materia elettorale per garantire l'equilibrio della rappresentanza di genere nei consigli regionali, a tal fine prevedendo tre sistemi elettorali, tra i quali il sistema delle preferenze che limita la presenza nella lista di candidati dello stesso sesso al 60 % del totale e consente l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

Anche la recente legge 2015, n.52, per la elezione della Camera dei deputati, all'esame della Corte costituzionale per le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Messina, Torino e Perugia, prevede, oltre ad un voto di lista da esprimere sulla scheda recante il contrassegno e il nominativo del candidato capolista, un voto di preferenza, con facoltà di esprimere una seconda preferenza, ma in tal caso - necessariamente e a pena di nullità - in favore di un candidato di sesso diverso.

Va infine ricordato che la legge costituzionale sottoposta al prossimo referendum del 4 dicembre 2016, nel modificare gli artt. 55 e 122 della Costituzione, introduce rispettivamente il principio che per la elezione delle Camere *"Le leggi promuovono ...l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza"* e che, per le elezioni regionali,

la potestà legislativa delle Regioni trova un limite nei *"principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza"* stabiliti con legge della Repubblica.

8. A 70 anni dal voto alle donne un buon tratto di strada è stato percorso, soprattutto sul piano del formale riconoscimento dei diritti, ma la strada da compiere è ancora molto lunga, come da più parti rilevato in occasione dei tanti eventi celebrativi.

Evidenti fattori culturali e dinamiche sociali ostacolano la realizzazione del principio di uguaglianza.

Secondo il *Report Global Gender Gap 2016*, pubblicato nello scorso mese di ottobre dal *World Economic Forum* di Ginevra, l'Italia è scesa dal 41° al 50° posto, proprio in considerazione del basso indice relativo alla "Politica", che è uno dei settori oggetto di indagine (insieme a istruzione, salute ed economia, che hanno fatto invece registrare un indice positivo); si calcola che con i tempi attuali ci vorranno 170 anni per raggiungere la parità di genere.

Queste resistenze così forti e diffuse che condizionano non solo il funzionamento democratico delle istituzioni, ma anche lo sviluppo economico e sociale del Paese, vanno certamente contrastate con strumenti e meccanismi adeguati, idonei ad assicurare non solo uguali posizioni di partenza, ma anche un risultato finale, se si vogliono effettivamente perseguire obiettivi di parità nella composizione degli organi elettivi.

E' vero che l'introduzione di quote di genere negli organismi associativi, mediante modifiche statutarie su base volontaria, ha dato un certo risultato, sia pure non significativo e ancora lontano dagli obiettivi di parità; è altresì vero che quelle resistenze così diffuse, veicolate e riprodotte dal sistema, vanno affrontate e risolte sul piano culturale per accelerare e radicare il cambiamento, ma il processo che è in corso va accompagnato, alimentato e sollecitato con la previsione legislativa di strumenti e meccanismi di parità idonei a realizzare la democrazia paritaria, anche attraverso nuovi sistemi incrociati.

Su questi temi, di interesse certamente generale e non solo di genere, va richiamata l'attenzione di tutte le donne magistrato, non solo in quanto cittadine, ma anche perché è allo studio la riforma del sistema elettorale del CSM, secondo le linee tracciate dall'apposita Commissione istituita dal Ministro on. Andrea Orlando che ha già prodotto una relazione, prospettando diversi sistemi per la formazione delle liste e le espressioni di voto, tutti lontani dall'assicurare una effettiva presenza delle donne nell'organo di autogoverno.

Sarà questo il terreno sul quale ci troveremo a discutere e a misurarci nell'immediato futuro, con un impegno propositivo che dovrà essere forte e straordinario da parte di tutte, se vogliamo davvero superare il dato storico della grave sottorappresentanza di genere nel CSM, che ancora oggi vede incredibilmente una sola donna tra i magistrati eletti, nonostante la consistenza della componente femminile in magistratura sia pari al 51,7%.

Tutto questo a 70 anni dal voto alle donne !